
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti?

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex [art. 112 c.p.c.](#) riguarda il "petitum", che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto; tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" ([artt. 434 e 437 c.p.c.](#)), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte.

Massime rilevanti:

Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'[art. 112 c.p.c.](#), implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (cfr. Cass. sez. lav. 24.3.2011, n. 6757; Cass. 20.6.2008, n. 16809, Cass. sez. lav. 11.7.2007, n. 15496).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.2.2016, n. 3353

...omissis...

xxxx la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in dipendenza dell'inosservanza del termine di novanta giorni quivi previsto, evidenziava la corte distrettuale che era da applicare non già l'art. 14 cit., sibbene il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 164 del 2007, art. 16, comma 6 ed entrato in vigore - ex art. 19 di tal ultimo decreto - in data 1.11.2007, che, viceversa, ai fini della contestazione dell'addebito, contemplava il più lungo termine di centottanta giorni dall'accertamento; che, in particolare, onde individuare l'esatto momento dell'articolato iter procedimentale al quale correlare la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 2007, art. 16, comma 6 che la corretta interpretazione dell'art. 19 tal ultimo D.Lgs. imponeva "di fare riferimento al momento della contestazione degli addebiti" (così decreto impugnato, pag. 4) e che militava in tal senso "la storia delle precedenti modifiche apportate" (così decreto impugnato, pag. 4) al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Altresì, fuor di contesa il di - 2.5.2008 - della contestazione, la corte evidenziava che, al cospetto delle avverse prospettazioni (dell'opponente, secondo cui la data dell'accertamento della pretesa esistenza di un patto par asociale rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 122 coincideva con il 25.9.2006, e della "Consob", secondo cui la data dell'accertamento coincideva con il 30.1.2008), "nel caso di specie l'individuazione del momento in cui i competenti organi della Consob hanno avuto piena consapevolezza del fatto illecito è estremamente semplice attesa l'esistenza di una prova documentale inequivocabile" (così decreto impugnato, pag. 8); che "esiste infatti un documento proveniente dalla Consob, che reca la data certa del 28/9/2007, il cui contenuto è in gran parte identico, parola per parola, al contenuto della lettera del 2 maggio 2008 che la stessa Consob afferma essere l'atto di contestazione" (così decreto impugnato, pag. 8); che "tale identità si manifesta sia nella parte in cui i due documenti narrano i fatti storici esaminati, sia nella parte in cui si descrivono le prove (anche quelle presuntive) tramite le quali la Consob è venuta a conoscenza dei fatti storici sia nella parte che contiene le valutazioni giuridiche della Consob in ordine alla natura illecita dei fatti" (così decreto impugnato, pag. 8); che il tenore del documento del 2.5.2008 valeva a dimostrare che "la lettera del 27/9/2007 è stata inviata dalla Consob non per acquisire nuovi elementi di prova, ma esclusivamente per acquisire le difese della parte incolpata, (...) tanto vero che il documento del 2/5/2008 contiene in più, rispetto a quello del 2007, soltanto le deduzioni difensive di M.R., (...) e la confutazione di tali deduzioni difensive" (così decreto impugnato, pag. 9).

Evidenziava inoltre la corte che non poteva condividersi l'assunto della "Consob", secondo cui le deduzioni difensive del M. erano da ricondurre alle indagini prodromiche all'"accertamento", giacchè una simile prospettiva valeva ad introdurre "arbitrariamente (in assenza, cioè, di qualsivoglia appiglio normativo) nella fase delle indagini funzionali all'accertamento una sorta di non previsto pre - procedimento in nessuna parte diverso dalle attività che la legge impone che si svolgano nella fase successiva alla notifica della contestazione (...), in aperto contrasto con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio generale (...) di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi" (così decreto impugnato, pag. 9); che, al contempo, "l'art. 115 T.U.F. ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e notizie, ma certamente non si riferisce alle deduzioni difensive degli incolpati in un procedimento prodromico all'irrogazione di sanzioni amministrative" (così decreto impugnato, pag. 10).

Evidenziava infine che "in data 28/9/2007 la Consob già conosceva tutti i fatti che poi in data 2/5/2008 avrebbe contestato a xxx. ed aveva già compiutamente elaborato il proprio convincimento giuridico in merito alla natura illecita di tali fatti ed alle norme violate" (così decreto impugnato, pag. 10); che quindi "l'intervallo di tempo tra il 28/9/2007 ed il 2/5/2008 è maggiore di 180 giorni" (così decreto impugnato, pag. 10); che l'accoglimento del motivo di impugnazione esaminato valeva ad assorbire ogni altra questione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "xxob"; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

M.R. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

La "Consob" ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dettato dall'art. 112 c.p.c. - Nullità del decreto ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4" (così ricorso, pag. 10).

Adduce che con il secondo motivo dell'opposizione esperita innanzi alla corte distrettuale M.R. aveva "sostenuto la violazione della xxx. n. 689 del 1981, art. 14 indicando, quale causa petendi, esclusivamente il ritardo nella contestazione degli addebiti (asseritamente avvenuta il 28 settembre 2007) rispetto all'avvenuta acquisizione da parte della Consob, sin dall'estate 2006, di precisi elementi di valutazione degli illeciti compiuti" (così ricorso, pag.

12); che la corte distrettuale ha dunque violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè ha "deciso la controversia (...) non tanto su norme diverse da quelle citate dal xxxxxxxx o su una loro diversa interpretazione bensì su fatti diversi (...): il ricorrente si riferiva al tempo trascorso tra l'acquisizione di elementi fattuali e la nota del 28 settembre 2007;

il giudice, invece, ha deciso sulla base del tempo trascorso tra tale nota e il 2 maggio 2008" (così ricorso, pag. 15).

Il motivo è destituito di fondamento.

E' sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il "petitum", che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto; tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (cfr. Cass. sez. lav. 24.3.2011, n. 6757; Cass. 20.6.2008, n. 16809, secondo cui il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; Cass. sez. lav. 11.7.2007, n. 15496).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 99, 101, 183 e 359 c.p.c., L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e art. 195 del T.U.xxxxx. - Violazione del principio del contraddittorio, del

sollecito e leale svolgimento del processo - carenza di potestas iudicandi - Nullità del decreto e del procedimento ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" (così ricorso, pag. 16).

Adduce che la decisione impugnata è in ogni caso viziata, "avendo la Corte territoriale omesso di rendere previamente noto alle parti, per acquisirne in contraddittorio le valutazioni, che la sua decisione si sarebbe basata su una questione non prospettata nei termini dagli oppositori e mai dibattuta nel processo, vale a dire quella della ritenuta violazione del termine di centottanta giorni per la notifica delle contestazioni facendo decorrere il termine a quo dalla data del 28 settembre 2007" (così ricorso, pagg. 16- 17); che, quindi, il decreto impugnato è nullo, giacchè "si fonda su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti" (così ricorso, pag. 17).

Il motivo è immeritevole di seguito.

E' sufficiente evidenziare che, se è vero che la garanzia del contraddittorio e la necessità di salvaguardare il diritto di difesa comportano il divieto di emettere decisioni "a sorpresa", l'operatività di tale divieto di certo non si prospetta, qualora la garanzia del contraddittorio ed il diritto di difesa non abbiano sofferto alcuna menomazione in dipendenza della mera esplicazione di prerogative dell'organo giudicante.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce "insufficienza della motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall'appartenenza della nota Consob del 28 settembre 2007 a procedimento diverso da quello sanzionatorio - Cassazione del decreto ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (così ricorso, pag. 21).

Adduce che la corte distrettuale "ha del tutto trascurato l'esistenza, nel caso di specie, di due procedimenti riguardanti la medesima vicenda ma aventi contenuto e finalità diversi, posto che uno di essi aveva natura amministrativa di vigilanza e l'altro natura sanzionatoria" (così ricorso, pag. 22); che, in particolare, "l'atto istruttorio del 28 settembre 2007 (...) rappresenta atto endo- procedimentale e non conclusivo appartenente ad un altro procedimento" (così ricorso, pag. 24), più esattamente al procedimento di vigilanza che, nel quadro delle prerogative di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 91, era "volto all'accertamento ed all'eventuale comunicazione al pubblico (...) di fatti non noti al mercato attinenti agli assetti proprietari della Lazio" (così ricorso, pag. 24).

Adduce, specificamente, che con l'atto istruttorio del 28.9.2007 si era richiesto a Mxxxxx "di fornire chiarimenti, informazioni e commenti sui primi risultati dell'istruttoria di vigilanza (...), al fine di completarla e giungere eventualmente all'accertamento di patti non dichiarati ai sensi della disciplina del T.U.F." (così ricorso, pag. 24); che, propriamente, "nell'ambito del procedimento amministrativo di vigilanza a cui appartiene, la nota del 28 settembre 2007, lungi dal classificarsi alla stregua di una inutile duplicazione di attività, assume la veste di atto dovuto" (così ricorso, pagg. 25 - 26), con "la funzione (necessariamente preliminare a ogni accertamento) di informare i soggetti interessati dell'esistenza di un procedimento amministrativo di vigilanza (...) ed, eventualmente, il mercato" (così ricorso, pag. 26).

Adduce che, conseguentemente, "in esito all'attività istruttoria svolta - che ha compreso l'esame delle risposte ricevute dai destinatari delle note 28 settembre 2007 (...) - in data 30 gennaio 2008 la Consob ha adottato la (...) Delib. n. 16326" (così ricorso, pag. 25); che, dunque, è sulla base degli elementi istruttori raccolti nell'ambito della propria attività di vigilanza e pur delle risposte di M.R. alla nota del 28.9.2007, che "la Divisione Emittenti della Consob è effettivamente pervenuta all'accertamento nei confronti dell'arch. M. (...) di violazioni della disciplina dettata dal T.U.F. (...) che comportavano l'applicazione di sanzioni amministrative" (così ricorso, pag. 27);

che, pertanto, l'accertamento di cui alla Delib. 30 gennaio 2008 è "diverso e ulteriore rispetto a quello precedente compiuto a fini di vigilanza, il quale ultimo prescindeva

dall'analisi di alcuni aspetti del fatto necessari (...) a fini sanzionatori (...) soprattutto dell'elemento soggettivo, che nessun rilievo ha (...) a fini di vigilanza informativa" (così ricorso, pag. 27).

Il motivo non merita seguito.

Si rappresenta, previamente, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav.4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della nota "Consob" del 28.9.2007 ed il testo della Delib.30 gennaio 2008, n. 16326 (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di deliberare la decisività della risultanza stessa).

E ciò tanto più giacché la corte distrettuale ha affermato categoricamente che la nota "Consob" in data 28.9.2007 ha un contenuto quasi del tutto simile al testo della lettera datata 2.5.2008.

Si rappresenta, in ogni caso, che questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di Delib., correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. E soggiunge, ulteriormente, che compete al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione, (cfr. Cass. 18.4.2007, n. 9311).

Nei termini testè enunciati l'iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale.

Si ribadisce che la corte d'appello di Roma ha opinato recisamente per l'analogo tenore dei due documenti ("l'identità dei due documenti non necessita di esempi (...)": così decreto impugnato, pag. 8) e, a fronte di tale risoluta e riscontrata ("è la stessa Consob che nel documento del 2/5/2008 espressamente afferma di trascrivere (ed effettivamente trascrive) il contenuto della lettera del 27/9/2007" recte: del 28.9.2007: così decreto impugnato, pag. 8) affermazione, non riveste alcuna valenza dedurre circa l'"appartenenza della nota del 28 settembre 2007 ad un diverso procedimento autonomo da quello sanzionatorio, avente caratteristiche e finalità di vigilanza informativa" (così ricorso, pagg. 28 - 29).

Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce "contraddittorietà della motivazione alla luce dell'utilizzo di un atto del 28 settembre 2007 per ritenere tardiva la conxxxxxx - Annullamento ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 5" (così ricorso, pag. 29).

Adduce che la corte territoriale non si è avveduta che incontestabilmente "la sanzione irrogata all'arch. xxxx è connessa ad altra, irrogata al xxxxx un fatto illecito del xx (così ricorso, pag. 29), fatto illecito conoscibile, per giunta, in data successiva, entro il 10.11.2007, ossia che la sanzione è connessa all'indebito esercizio del diritto di voto nell'assemblea della "Sxxxxa., tenutasi, appunto, in data 26.10.2007; che "era, dunque, inevitabile o, quanto meno, opportuno (...) che non solo tutte le violazioni da contestare al x venissero esaminate nella medesima istruttoria, ma che fossero trattate congiuntamente anche quelle, ad esse connesse e inerenti gli stessi fatti, relative al dottxxxxx (così ricorso, pagg. 30 - 31); che, perciò, non "può assumere rilievo, al fine della decorrenza del termine per le contestazioni, una nota interna agli Uffici Consob del 28 settembre 2007" (così ricorso, pag. 31), giacchè "in tale atto non vi è il benchè minimo accenno alla eventualità che il dott. L. avesse violato o fosse in procinto di violare il divieto di esercizio del diritto di voto nell'assemblea della Lazio (così ricorso, pagg. 31 - 32).

Il motivo è destituito di fondamento.

E' sufficiente porre in risalto che il controricorrente ha dedotto di aver ceduto le sue azioni sin dal 31.10.2006 e tale circostanza la ricorrente non ha contestato segnatamente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

In questi termini risulta davvero difficile ipotizzare la connessione prefigurata con l'illecito ascritto a L.xxx e databile 26.10.2007.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente "Consob" a rimborsare al controricorrente, M.Rxxxxxxx., le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.